



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230

Part. IVA 01346370230

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 22-12-2025

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00.01 DEL 31 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 23.59 DEL 6 GENNAIO 2026

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

- è consuetudine festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi, razzi e botti di vario genere, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;
- che l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici utilizzati comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
- che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, è particolarmente attenta al problema, a tutela dell'incolumità e della salute sia dei cittadini che degli animali da affezione;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 11 gennaio 2001 recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed int.;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed int.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int.;

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

- 1) Il divieto di utilizzo di petardi, botti, e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale dalle 00:01 del 31/12/2025 alle 23:59 del 06/01/2026.
- 2) Del divieto sono esclusi gli spettacoli pirotecnici debitamente autorizzati dalle competenti autorità.
- 3) L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed int., fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 4) Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della citata legge.
- 5) Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare una adeguata informazione e un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine alle quali viene trasmessa la presente ordinanza per i controlli di competenza.

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- ☐ Prefettura di Verona;
- ☐ Comando Polizia Locale di Bovolone
- ☐ Carabinieri di Cerea

IL SINDACO

VINCENZI CORRADO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.